



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                 |   |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente  |
| (BA) TUCCI      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) CAMILLERI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) STEFANELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 21/01/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 12/05/2015 ed estinto anticipatamente, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della complessiva somma di € 1.275,71, di cui € 985,71 a titolo di commissioni accessorie non maturate ed € 290,00 a titolo di spese fisse contrattuali non maturate;
- nonché la somma di € 124,57 a titolo di commissione di estinzione;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 e le spese di procedura per € 20,00;
- gli interessi legali dal reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- preliminarmente che l'art. 125-sexies TUB e l'art. 16 della direttiva comunitaria, nella sua formulazione italiana, non generano le ambiguità rilevate dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi relativi alla residua durata del contratto; inoltre, la predetta sentenza non è invocabile direttamente dal consumatore, in quanto la stessa interpreta una direttiva che



non ha natura “self-executing”, ovvero non produce effetti nei rapporti orizzontali (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/2019, Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/2019);

- di aver già da “giugno 2011” adeguato la formulazione dei propri contratti alle previsioni normative e regolamentari pertinenti tenendo anche conto alle cd. “linee orientative” contenute nell’ultima Comunicazione di Banca d’Italia del 05/12/2019; il finanziamento in questione è stato estinto anticipatamente in data 28/5/2018 e, dunque, previamente all’emanazione da parte di Banca d’Italia delle predette “linee orientative”;
- la natura up-front delle “commissioni accessorie”, e in particolare la non rimborsabilità della provvigione dovuta all’intermediario del credito, in quanto remunerativa di attività interamente maturate all’atto del perfezionamento del contratto di finanziamento; precisa che il diritto alla predetta provvigione rimane “insensibile” rispetto alle vicende successive alla stipula del contratto e che trattasi di somme che la mutuante ha corrisposto a terzi, ai quali il consumatore si è rivolto per l’offerta del servizio finanziario (allega fattura delle provvigioni corrisposte all’intermediaria del credito);
- la natura, del pari up-front, delle “spese fisse contrattuali”, poiché relative a servizi di istruttoria e di notifica del contratto, nonché a ogni altro costo necessario al perfezionamento dello stesso;
- l’infondatezza, altresì, della richiesta di refusione delle spese sostenute per l’assistenza difensiva, in quanto la decisione del cliente di farsi assistere da un difensore rappresenta una libera scelta, non essendo previsto nel presente procedimento alcun obbligo in tal senso (cita plurimi Precedenti ABF).

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della



Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”;

- “Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali reclamate dalla ricorrente abbiano natura up-front perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito dettagliatamente descritte in contratto (in termini Collegio di Bari, dec. n. 2313/2020). Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, devono essere rimborsate alla cliente secondo il criterio previsto per il calcolo degli interessi, perché comunque basato “su un principio di proporzionalità” valido ed efficace.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:



|                            |     |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶             | 33  |
| rate residue               | 87  |

|       |        |
|-------|--------|
| TAN ▶ | 10,63% |
|-------|--------|

|                             | % restituzioni |
|-----------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare    | 72,50%         |
| - in proporzione alla quota | 57,30%         |

| n/c                               | ▼                                   | restituzioni |   |   |                                  | tot ristoro |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------------|-------------|
|                                   |                                     | importo ▼    | in proporzione lineare                  | in proporzione agli interessi             | criterio contrattuale            |             |
| <input type="radio"/>             | commissioni accessorie (up front)   | € 1.359,60   | € 985,71 <input type="radio"/>          | € 779,04 <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | € 779,04    |
| <input type="radio"/>             | spese fisse contrattuali (up front) | € 400,00     | € 290,00 <input type="radio"/>          | € 229,20 <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | € 229,20    |
| <input type="radio"/>             |                                     |              | € 0,00 <input checked="" type="radio"/> | € 0,00 <input checked="" type="radio"/>   | <input type="radio"/>            | € 0,00      |
| <input type="radio"/>             | ...                                 |              | € 0,00 <input type="radio"/>            | € 0,00 <input checked="" type="radio"/>   | <input type="radio"/>            | € 0,00      |
| <input type="radio"/>             |                                     |              | € 0,00 <input type="radio"/>            | € 0,00 <input type="radio"/>              | <input checked="" type="radio"/> | € 0,00      |
| <input checked="" type="radio"/>  |                                     |              | € 0,00 <input type="radio"/>            | € 0,00 <input type="radio"/>              | <input type="radio"/>            | € 0,00      |
| <i>rimborsi senza imputazione</i> |                                     |              |   |   |                                  | € 0,00      |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 1.008                     |
| interessi legali           | si <input type="checkbox"/> |

Con riferimento, invece, alla commissione per l'estinzione anticipata, addebitata per € 124,57, così come si evince dal conteggio estintivo, tale voce è pari all'1% del debito residuo (€ 12.457,68), in conformità a quanto previsto nel Modulo SECCI allegato dalla ricorrente che stabilisce, nell'ipotesi di estinzione anticipata, il diritto del cessionario ad un indennizzo pari a "massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno"; tale formulazione risulta sostanzialmente analoga a quella prevista dall'art 125-sexies TUB.

Sul punto il Collegio di Coordinamento, recentemente pronunciato sulla questione con la decisione n. 5909/2020, ha evidenziato come non debba essere l'intermediario a dimostrare di avere effettivamente sostenuto costi direttamente collegati al rimborso anticipato del finanziamento e il loro preciso ammontare, una volta che l'indennizzo si collochi entro la percentuale massima stabilita dalla legge, dovendo essere il ricorrente ad allegare e a dimostrare che, nel caso specifico, tale indennizzo non sia causalmente giustificato. Circostanza che nella vicenda che occupa non si è verificata.

Anche la domanda di refusione delle spese legali non può essere accolta stante la natura seriale di ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.008,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS